

Allegato "B" all'atto n. 122.316 di rep. n. 27.999 di racc.

STATUTO

della **"FONDAZIONE VICENZA, PADOVA, VERONA, CITTÀ SOLIDALI - ETS"**

SI PREMETTE:

- Che i Soci della Sez. A.I.A.S. "San Bortolo" il 27 novembre del 1987 riuniti in Assemblea Straordinaria alla presenza del Notaio Boschetti Paolo, deliberarono di costituire una fondazione trasferendo l'intera somma del lascito Cesarina Lorenzoni Spigolon;
- Che il 2 luglio del 1988 venne costituita "Vicenza Una Città Solidale";
- Che i Soci della Sez. "San Bortolo" hanno ritenuto necessario, dopo l'attuazione della nuova legge sul Terzo Settore, un adeguamento dello Statuto coinvolgendo le altre sezioni A.I.A.S. del Veneto, Padova e Verona;

TANTO PREMESSO

che viene espressamente richiamato e confermato e che deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE

1. E' costituita per volontà del Comitato Regionale delle A.I.A.S. del Veneto, emanazione territoriale dell'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S. legalmente riconosciuta con decreto n. 1070 del 28/5/1968 sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica), nella forma giuridica della fondazione un Ente del Terzo settore denominato **"FONDAZIONE VICENZA, PADOVA, VERONA, CITTÀ SOLIDALI - ETS"**, come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La denominazione che precede, contenente l'acronimo ETS, potrà essere utilizzata dalla fondazione non prima dell'iscrizione della fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione prevista dalla legge per l'utilizzo del suddetto acronimo).

2. La fondazione ha sede in Bolzano Vicentino (VI).

ART. 2

OGGETTO - FINALITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare finalità della fondazione è lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nel settore di assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti delle persone con disabilità.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse

sociale con finalità educative.

3. In relazione a quanto sopra precisato al precedente punto 2, la Fondazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

- a) la promozione umana della solidarietà nei confronti delle persone con disabilità, con adesione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- b) la costituzione di un Centro Studi e Ricerche sui problemi della disabilità;
- c) l'utilizzo di fondi provenienti da raccolte, donazioni, lasciti per la costituzione di servizi residenziali e diurni per le persone con disabilità (con particolare attenzione ai casi più gravi) e soprattutto per coloro che sono rimasti privi del nucleo familiare, sia per cause naturali che per cause sociali; è anche consentito accettare donazioni e lasciti all'accoglimento, anche in via permanente, di persone con disabilità nominativamente determinati, ove il Consiglio di Amministrazione previa motivata valutazione tecnico finanziaria, ritenga adeguato il lascito o la donazione;
- d) la promozione nell'ambito regionale e nazionale di una maggiore consapevolezza della società nei confronti delle problematiche riferite alla disabilità, tenuto conto dei compiti e delle programmazioni in materia delle pubbliche istituzioni, nonché dell'azione sul territorio di altri organismi privati, di volontariato o di promozione sociale usando tutti i mezzi necessari con l'unico fine di realizzare una reale integrazione sociale e la valorizzazione in tutti i sensi della persona umana più svantaggiata;

4. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti.
- c) assumere la figura di *trustee* per la gestione di trusts il cui scopo sia compatibile con le finalità stabilite per la Fondazione e, in particolare, con il relativo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, di assistenza, educazione, istruzione, ricreazione e riabilitazione delle persone disabili sia con disabilità fisiche e/o relazionali (autismo e sindromi correlate). La Fondazione potrà, in alternativa alla figura di *trustee*, assumere la figura di *protector* o di beneficiario di detti trusts;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.
- f) concedere, se considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione, fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di associazioni, cooperative sociali o di terzi in generale;
- g) promuovere Studi e Ricerche sui problemi della disabilità;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio di Ammini-

strazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

ART. 3

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione conferito dai fondatori in sede di costituzione della Fondazione, ed in particolare dalla somma elargita dalla Sezione A.I.A.S. San Bortolo di Vicenza proveniente dall'eredità;
 - b) dai contributi di Enti o privati;
 - c) da eventuali donazioni;
 - d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
4. Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

ART. 4

ENTRATE e BILANCIO

1. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
 - b) contributi ed elargizioni di terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) il ricavo di eventuali prestazioni verso terzi che verrà interamente utilizzato per il raggiungimento dei fini statuari.
 - d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
2. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro i successivi novanta giorni il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
Se obbligatorio per legge dovrà inoltre essere redatto il bilancio sociale di cui all'art. 14 citato D.lgs 117/2017.
Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, se obbligatorio, dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio e di bi-

lancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del D.lgs 117/2017.

4. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio. Resta fermo quanto sopra disposto al precedente ART. 3, comma 3.

5. Copia del bilancio, una volta approvato, dovrà essere inviato ai rispettivi Consigli Direttivi delle Sezioni A.I.A.S. aderenti al Comitato Regionale per eventuali osservazioni.

ART. 5

LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

2. I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 6

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile di componenti, tra un minimo di cinque ed un massimo di nove.

2. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

3. Gli Amministratori restano in carica un triennio e sono rieleggibili; essi potranno essere scelti anche tra persone non appartenenti all'A.I.A.S..

4. Spetta al Comitato Regionale delle A.I.A.S. del Veneto provvedere alle nomine e a definire il numero dei componenti. Tra essi obbligatoriamente dovranno far parte i tre Presidenti e Legali rappresentanti delle Sezioni AIAS di Padova, Verona e Vicenza.

5. Nel caso, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina del Consiglio di Amministrazione, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Tribunale di Vicenza, scegliendo tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al proseguimento dei fini istituzionali.

6. La carica di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

3. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- (a) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- (b) nominare il Segretario, anche tra persone diverse dai Consiglieri;
- (c) assumere dipendenti o collaboratori esterni e stabilirne le retribuzioni o i compensi;

- (d) deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
- (e) approvare il bilancio di esercizio e, se obbligatorio per legge, il bilancio sociale della Fondazione a norma del precedente ART. 4
- (f) approvare eventuali regolamenti interni
- (g) deliberare in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché in ordine agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- (h) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

4. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri per particolari affari anche con poteri di rappresentanza e conferire a terzi procure o incarichi speciali.

5. Il Consiglio di Amministrazione definisce la gestione dei servizi educativi-assistenziali relativi agli Ospiti disabili nelle strutture residenziali e diurne di proprietà della Fondazione.

6. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale definendone i compiti, le funzioni e il compenso. Il direttore è il responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

In particolare:

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- redige la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e li sottoscrive con il Presidente.
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione.

ART. 8

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata. Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

2. Le convocazioni devono essere fatte con preavviso di almeno otto giorni liberi prima dell'adunanza con lettera raccomandata con A.R. ovvero con posta elettronica certificata. Nei casi d'urgenza tali avvisi possono essere spediti a mezzo telegramma o posta elettronica certificata, almeno un giorno libero prima della riunione.

3. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede legale che altrove, purché nel territorio italiano.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano di età.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

7. E' possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

8. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Segretario; se il segretario non è componente del Consiglio di Amministrazione ad esso non spetterà il diritto di voto; il Segretario svolge la funzione di verbalizzante.

9. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente ART. 5 e debbono essere sottoscritti sia dal Presidente che dal Segretario.

10. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo risultino assenti per tre riunioni consecutive decadono dalla carica, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

ART. 9

IL PRESIDENTE – IL VICE-PRESIDENTE

LEGALE RAPPRESENTANZA

1. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3. In particolare, sono compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) curare, coadiuvato dal Segretario, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) provvedere ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) curare l'osservanza dello statuto e promuoverne la riforma quando si renda necessario;
- e) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima nuova riunione, che deve essere convocata non oltre trenta giorni;
- f) nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento nell'espletamento di tutte le funzioni allo stesso attribuite.

ART. 10

NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria, giusta quanto disposto dall'art. 30, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non si addivenisse alla nomina dell'organo di controllo, con le modalità sopra specificate, a detta nomina procederà, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Tribunale di Vicenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai due commi che precedono.

4. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 11

COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

2. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

ART. 12

REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 11. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

ART. 13

DENUNCIA AL TRIBUNALE

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

ART. 14

DIPENDENTI

1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 15

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del

terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

ART. 16

ASSICURAZIONE

1. Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17

DURATA

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ART. 18

ESTINZIONE

1. L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

2. In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

ART. 19

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo collegiale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc.*) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione avviene di norma su iniziativa della fondazione; a tal fine nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le modalità di comunicazione delle specifiche tecniche (piattaforma web, codici di accesso, ecc.) per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo (semprechè tali specifiche non sia già indicate nell'avviso di convocazione); peraltro, anche qualora il ricorso ai mezzi di telecomunicazione non fosse previsto nell'avviso di convocazione, il Presidente della riunione potrà, a sua discrezione, consentire al singolo avente diritto che ne faccia espressa richiesta, di avvalersi della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto sopra previsto sub (ii).

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale redatto in forma pubblica.

(v) nei casi in cui si presenti in capo a uno o più degli aventi diritto un malfunzionamento del collegamento e lo stesso proponga di proseguire i lavori utilizzando un mezzo di telecomunicazione o una piattaforma distinta rispetto a quella utilizzata dagli altri soci partecipanti alla riunione, spetterà a chi presiede la riunione consentire o meno tale variazione in base alle proprie verifiche circa l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto disposto sub (i).

ART. 20

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.to VESENTINI MARCO

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)

RUNTS - Copia su supporto informatico conforme al documento originale firmato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore